

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.P.S.C

COMUNICATO UFFICIALE N. 241/CGF (2007/2008)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 144/CGF – RIUNIONE DEL 20 MARZO 2008

Collegio composto dai Signori:

Sandulli Prof. Piero – Presidente; Moscati Prof. Enrico, Manfredi Selvaggi Dr. Carlo Alberto – Componenti; – Bravi Dr. Carlo Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

1) RICORSO DEL CALCIATORE VOLPARA EMANUELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE INFLITTAGLI SEGUITO GARA POGGIBONSI/CARRARESE DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell’11.3.2008)

Con ricorso ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento il signor Volpara Emanuele ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo di cui al Com.Uff. n. 149/C dell’11.3.2008 con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Poggibonsi/Carrarese, gli veniva inflitta la squalifica per tre gare effettive *“perché al termine della gara, rientrando negli spogliatoi, colpiva con un calcio una bottiglietta d’acqua, lanciata sul terreno di gioco, che raggiungeva ad una gamba un’assistente arbitrale, procurandogli un’ecchimosi”*.

L’appellante eccepiva l’incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo l’involontarietà della conseguenza del suo gesto ed in particolare l’assenza di alcuna intenzione di colpire l’assistente arbitrale.

Ritiene la Corte che il ricorso meriti accoglimento e vada pertanto parzialmente accolto.

In effetti, il comportamento potenzialmente lesivo è stato realmente posto in essere dal ricorrente; tuttavia tale gesto non risulta intenzionale. Il tesserato ha colpito l’assistente arbitrale che era nei pressi (come confermato dallo stesso assistente sentito telefonicamente nel corso della seduta della Corte di Giustizia Federale), in modo del tutto accidentale, allontanando con un calcio la bottiglietta lanciata dall’esterno.

Pertanto, quanto alla misura della sanzione, la stessa va ridotta ad una giornata per ricondurla alla consistenza degli episodi accaduti.

Per questi motivi, la C.G.F., in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Volpara Emanuele, riduce ad 1 giornata la sanzione della squalifica inflitta.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2) RICORSO DELLA F.C. ESPERIA VIAREGGIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARSOTTI SAMUELE E DELL'AMMENDA DI € 1.500,00 ALLA RECLAMANTE INFLITTE SEGUITO GARA BELLARIA IGEA M./VIAREGGIO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell'11.3.2008)

Con ricorso, ritualmente introdotto nei modi e termini di regolamento, la società F.C. Esperia Viareggio ha impugnato il provvedimento del Giudice Sportivo, di cui al Com.Uff. n. 149/C dell'11.3.2008, con il quale, in relazione alla gara della Lega Professionisti Serie C/2 Bellaria Igea Marina/Viareggio, veniva inflitta la squalifica per quattro gare effettive al calciatore Barsotti Samuele, nonché l'ammenda di € 1.500,00, *per aver ripetutamente rivolto frasi offensive all'arbitro e per averlo stratonato per un braccio*".

L'appellante eccepiva l'incongruità della sanzione in relazione a quanto realmente accaduto, deducendo che lo stratonamento aveva il solo fine di richiamare l'attenzione del direttore di gara sulla mancata concessione di un calcio di rigore.

Ritiene la Corte che il ricorso non meriti accoglimento e vada, pertanto, respinto.

In effetti, il comportamento gravemente offensivo e lesivo è stato realmente posto in essere dal tesserato della ricorrente che ha rivolto, come risulta dal referto arbitrale, ripetutamente frasi offensive all'arbitro e lo ha inoltre stratonato per un braccio.

Quanto alla misura della sanzione, la stessa appare proporzionata alla consistenza degli episodi contestati in relazione a precedenti decisioni, anche in considerazione del fatto che trattasi del capitano della squadra. Inoltre, per quanto, sin qui, esposto anche la ammenda, nella sua misura di € 1.500,00, deve essere confermata.

Per questi motivi, la C.G.F., respinge il reclamo come sopra proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. di Viareggio (Lucca).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RECLAMO DELLA CELANO F.C. OLIMPIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MODICA GIACOMO SEGUITO GARA CELANO O./VAL DI SANGRO DEL 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell'11.3.2008)

Seguito reclamo, ritualmente proposto, dal Celano F.C. Olimpia S.r.l. avverso la sanzione della squalifica per due gare effettive inflitta all'allenatore signor Giacomo Modica, in relazione alla gara Celano F.C. Olimpia/Val di Sangro del 9.3.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 149/C dell'11.3.2008), il Celano F.C. Olimpia S.r.l. ha inteso gravare detta decisione.

Invero, il reclamo, diretto a ottenere la riduzione della squalifica da due a una gara effettiva, risulta tempestivo, ma questa Corte di Giustizia Federale osserva che è completamente infondato.

Infatti, con il reclamo si tenta di accreditare una versione dei fatti del tutto diversa da quella che risulta dal rapporto dell'assistente arbitro, al quale si richiama il referto arbitrale, in ordine al comportamento dell'allenatore Giacomo Modica.

E' giurisprudenza costante il principio che non si ammettono prove contrarie a quanto risulta dal referto arbitrale e dal rapporto degli assistenti arbitri, che, oltre tutto, nel caso di specie, sono precisi e circostanziati, il reclamo deve essere respinto poichè non è stata fornita alcuna prova che i fatti addebitati all'allenatore Modica si siano svolti in modo diverso da come risultano dal rapporto dell'assistente arbitro riportato nel referto arbitrale (la Società reclamante tenta di accreditare la versione che le parole dell'allenatore Modica siano state fraintese dall'assistente arbitro).

Il gravame proposto non può trovare accoglimento in quanto, non solo a sostegno della tesi difensiva sono state addotte prove inammissibili, alla luce della normativa sportiva e della

giurisprudenza, ma il comportamento del signor Modica, totalmente fuori luogo, appare aggravato dal suo ruolo di allenatore.

Per dette ragioni, non è ravvisabile materia per una riduzione della squalifica da due a una gara effettiva, in quanto il comportamento dell'allenatore appare ingiustificato da ogni punto di vista.

Oltre tutto il comportamento dell'allenatore Modica è ancora di più stigmatizzabile se si considera che, in quanto allenatore, egli costituisce punto di riferimento per la squadra e, quindi, più di ogni altro il suo comportamento avrebbe dovuto essere corretto e irreprensibile.

Per questi motivi, la C.G.F. respinge il reclamo, come sopra proposto, della Celano F.C. Olimpia S.r.l. di Celano (L'Aquila).

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Prof. Piero Sandulli

Publicato in Roma il 24 Giugno 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete